



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

## CAPITANERIA DI PORTO DI GENOVA

### ORDINANZA N.234/2014

L'Ammiraglio Ispettore (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Genova:

- VISTA** l'Ordinanza n. 176 in data 9 luglio 2014, del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, recante "Disposizioni di protezione civile finalizzate all'attuazione del progetto per la rimozione ed il trasferimento del relitto della nave Costa Concordia presso il porto di Genova individuato per il successivo smaltimento, approvato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2014, nonché per assicurare il proseguimento delle attività in corso nel territorio del Comune di Isola del Giglio";
- VISTO** il dispaccio n. 03.02.6264 del 11 luglio 2014 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, avente come oggetto il "trasferimento relitto Costa Concordia", con il quale viene indicata una zona di interdizione alla navigazione di 3 miglia nautiche dal relitto Concordia, durante il trasferimento, per ogni mezzo non partecipante al convoglio;
- VISTO** il Documento d'impianto "Impiego uomini e assetti aeronavali della Guardia Costiera nel corso del trasferimento a rimorchio della motonave Concordia" del Soggetto attuatore emergenza Costa Concordia;
- VISTO** il D.P.R. 27/10/2011 n.209, Istituzione di Zone di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale;
- VISTA** la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg '72), resa esecutiva con legge n. 1085 del 21 dicembre 1977;
- VISTO** il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.196 "Attuazione della Direttiva 2002/59/CE", come emendato dal decreto legislativo n.18/2011
- VISTA** la Legge n.84/94 in data 28 gennaio 1994, "Riordino della legislazione in materia portuale" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Interministeriale 28 gennaio 2004 – Disposizioni attuative del sistema di controllo del traffico marittimo denominato VTS (Vessel Traffic Services);
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 10 maggio 2011 che ha definito l'area VTS di Genova e ha attivato il Centro di controllo del traffico marittimo dell'Area VTS di Genova, presso la Capitaneria di Porto di Genova;
- VISTA** la Risoluzione IMO A851 (20), "Principi generali dei sistemi di rapportazione navale e prescrizioni per la rapportazione navale, comprese le linee guida per la rapportazione dei sinistri in cui sono coinvolte merci pericolose e sostanze nocive e/o sostanze inquinanti per l'ambiente marino";



- VISTA** la propria Ordinanza n.28/2012 in data 1 marzo 2012 concernente la disciplina del traffico nell'area VTS, che accorpa le disposizioni relative alla rada del Porto di Genova;
- VISTA** la propria Ordinanza n.3 in data 10 gennaio 2003 e successive modifiche, con la quale è stato approvato il "Regolamento di Sicurezza del Porto di Genova", ed in particolare gli articoli 68 e 69 lettera e) nella parte in cui individua il percorso interno alla diga foranea di Voltri che le unità da diporto possono utilizzare in entrata ed uscita da ponente;
- VISTA** la propria Ordinanza n.219/2014 del 12/07/2014 relativa ai lavori di sistemazione di corpi morti presso la diga foranea di Voltri, per l'ormeggio del relitto della Costa Concordia;
- RITENUTO** necessario dover emanare disposizioni di maggior tutela che, per quanto di competenza dell'Autorità Marittima di Genova, ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia dell'ecosistema marino, disciplinino, in concomitanza con l'arrivo a Genova del convoglio di rimorchio del relitto della nave COSTA CONCORDIA e fino all'ultimazione delle operazioni di ormeggio della stessa presso il lato interno della Diga foranea del bacino portuale di Genova-Voltri, il transito delle unità mercantili e da diporto non coinvolte, nella zona di mare interessata dalle operazioni in argomento;
- VISTI** gli articoli 17, 30, 62, 81 e 82 del Codice della Navigazione e 59, 64 del relativo Regolamento di esecuzione;

### RENDE NOTO

1. Nel periodo tra il 22 ed il 31 luglio 2014 avverrà il trasferimento del relitto della nave Costa Concordia, dall'attuale posizione presso l'Isola del Giglio al porto di Genova-Voltri, ove il medesimo relitto sarà ormeggiato sul lato interno della Diga foranea dello stesso bacino portuale, nei pressi dello spigolo.
2. Il rimorchio del relitto avverrà ad opera di due rimorchiatori d'altura che, unitamente alla nave, costituiranno, ai fini delle definizioni di cui alla COLREG72, un rimorchio di lunghezza superiore a 200 metri. Altri due rimorchiatori navigheranno a poppavia del rimorchio, in assistenza al medesimo, che sarà, altresì scortato da altre unità di servizio, comprese Nave U. DICOTTI CP 941 ed altre 2 unità d'altura della Guardia Costiera.
3. All'interno del periodo sopra indicato, la decorrenza dell'effettività delle prescrizioni che seguono e la loro cessazione a termine esigenze sono subordinate all'effettivo arrivo del convoglio navale predetto nell'ambito della rada del Porto di Genova.



## ORDINA

### ART. 1 Interdizione alla navigazione nelle acque del porto e della rada di Genova

1. Il giorno di arrivo del convoglio di cui al Rende Noto, dalle ore 04.00 sino a termine esigenze coincidente con il completamento delle operazioni di ormeggio del relitto Costa Concordia presso la diga foranea del porto di Genova Voltri, sono interdette, la navigazione, la sosta e l'ancoraggio, a navi e natanti, nonché ogni attività subacquea e di superficie o comunque connessa, direttamente o di riflesso, all'uso pubblico del mare, nelle acque ricomprese tra la linea di costa e la congiungente i seguenti punti di coordinate:
  - A. 44°24,550' N – 008°41,850' E;
  - B. 44°21,550' N – 008°41,850' E;
  - C. 44°21,550' N – 008°50,650' E;
  - D. 44°24,300' N – 008°50,650' E;
  - E. 44°24,700' N – 008°47,700' E.
2. La sopraelencata zona di interdizione è meglio evidenziata nell'allegato stralcio cartografico (Allegato 1), riferito alla carta nautica I.I. della M.M. n. 106.
3. Sono esentate dai divieti di cui al comma 1, le unità navali della Guardia Costiera e delle Forze di polizia direttamente interessate alle operazioni, nonché le unità all'uopo autorizzate per motivi di servizio.

### ART. 2 Condotta delle navi in prossimità del relitto Concordia

1. Le navi e natanti diretti o in partenza dal porto di Genova che si trovino, nel corso della navigazione nelle acque del Circondario Marittimo di Genova, ad incrociare la rotta del convoglio di trasferimento del relitto della nave Costa Concordia, dall'Isola del Giglio a Genova, sono tenuti ad osservare le seguenti limitazioni:
  - a) mantenersi ad una distanza non inferiore alle 3 miglia nautiche dal relitto della Costa Concordia;
  - b) mantenere, in prossimità del convoglio, velocità ridotte allo scopo di non generare moti ondosi pericolosi per il trasferimento ed il rimorchio del relitto;
  - c) prestare massima attenzione nella ricezione di SECURITE, AVURNAV, messaggi e comunicazioni d'informazione e circolari INMARSAT.
2. Per le navi soggette al monitoraggio da parte del VTS di Genova, si richiamano le prescrizioni e le norme di comportamento di cui all'Ordinanza n.28/2012, citata nelle premesse.

### ART. 3 Disposizioni inerenti le attività di arrivo e partenza di unità mercantili da e per il bacino Portuale di Genova-Voltri

1. Durante le fasi di arrivo ed ormeggio del relitto della Costa Concordia e comunque fino a termine esigenza sono sospese le attività di arrivo e partenza delle unità mercantili, che potranno riprendere a termine operazioni di ormeggio e previo espresso nulla osta di questa Autorità Marittima.



2. Eventuale deroga alla disposizione di cui al comma 1 sarà valutata da questa Autorità Marittima.

#### **ART. 4 Disposizioni per il Porto Petroli**

1. Durante le fasi di attraversamento, da parte del convoglio, della zona di mare interdetta alla navigazione, sono sospese le operazioni di arrivo e partenza delle navi dal Porto Petroli, che potranno riprendere terminato il transito, previo espresso nulla osta di questa Autorità Marittima.
2. Eventuale deroga alla disposizione di cui al comma 1 sarà valutata da questa Autorità Marittima.

#### **ART. 5 Disposizioni finali e sanzioni.**

1. A cura della Capitaneria di porto sarà reso noto il giorno di arrivo del predetto convoglio.
2. I contravventori alle norme della presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a norma degli articoli 1174 e 1231 del Codice della navigazione, ove la violazione sia commessa con unità da traffico, ovvero artt. 53 e ss. del codice della nautica da diporto, se commessa con unità da diporto.
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale [www.guardiacostiera.it](http://www.guardiacostiera.it), nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Genova, 21 LUG. 2014

IL COMANDANTE  
Ammiraglio Ispettore (CP)  
Vincenzo MELONE